



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente *Statuto di Ateneo* e, in particolare, l'art. 33;

VISTO il Decreto Rettorale n. 2799 del 10/07/2019, con cui è stato emanato il nuovo *Schema-tipo di Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dei Centri interdipartimentali di ricerca dell'Ateneo* introducendo, tra l'altro, in detto *Schema* la disciplina del *Presidente Onorario*, allo scopo di offrire a dette *Strutture di ricerca* la possibilità di avvalersi dell'esperienza e delle competenze di esperti anche esterni all'Ateneo quali, ad esempio, i "Direttori storici" dei *Centri* stessi, cessati dalla carica e/o dal servizio;

VISTI i DD.RR. n. 517 del 06/02/2020 e n. 1280 del 08/04/2020, con i quali, rispettivamente, è stato istituito e attivato il *Centro Interdipartimentale di Ricerca in Management Sanitario e Innovazione in Sanità (CIRMIS)*;

VISTO il Decreto Rettorale n. 1455 del 06/04/2021, con cui è stato emanato il vigente *Regolamento interno di organizzazione e funzionamento* del sopracitato *Centro*;

VISTA la Delibera n. 1 del 21/03/2023 (PG/2023/36908 del 28/03/2023), con la quale il *Consiglio di Gestione* del "CIRMIS" ha approvato una proposta di modifica dell'attuale *Regolamento interno di organizzazione e funzionamento* del *Centro Interdipartimentale di Ricerca in Management Sanitario e Innovazione in Sanità*, finalizzata a recepire – in detto *Regolamento* – la figura e la disciplina del *Presidente Onorario* così come definita dal suddetto *Schema-tipo*;

VISTA la Delibera n. 31 del 26/04/2023 (EO n. 510 del 03/05/2023), con la quale il *Senato Accademico* – subordinatamente al parere del *Consiglio di Amministrazione* – ha approvato la suddetta proposta di modifica del *Regolamento di organizzazione e funzionamento* del *Centro Interdipartimentale di Ricerca in Management Sanitario e Innovazione in Sanità (CIRMIS)*;

VISTA la Delibera n. 88 del 26/04/2023 (EO n. 568 del 05/05/2023) con la quale il *Consiglio di Amministrazione* ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica del *Regolamento di organizzazione e funzionamento* del *Centro Interdipartimentale di Ricerca in Management Sanitario e Innovazione in Sanità (CIRMIS)*;

DECRETA

Il *Regolamento di organizzazione e funzionamento* del *Centro Interdipartimentale di Ricerca in Management Sanitario e Innovazione in Sanità (CIRMIS)* – emanato con D.R. n. 1455 del 06/04/2021 – è modificato come nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Il testo modificato del sopracitato *Regolamento* entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'*Albo Ufficiale* dell'Ateneo e, da quella data, sostituisce quello emanato con il sopracitato D.R. n. 1455/2021.

IL RETTORE
Matteo LORITO

AREA AFFARI GENERALI E GESTIONE DOCUMENTALE
(CARTACEA ED INFORMATICA)
Il Dirigente dell'Area - Dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio - Dott. Antonio NASTI
PDB

REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA IN MANAGEMENT SANITARIO E INNOVAZIONE IN SANITA' (CIRMIS)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento del Centro Interdipartimentale di Management Sanitario e Innovazione in Sanità (di seguito denominato Centro), la cui istituzione e attivazione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio universitario.
2. Partecipano alla costituzione del Centro i Dipartimenti di Sanità Pubblica e di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione.

Art. 2 (Finalità e Attività)

1. Il Centro promuove e realizza ricerche interdisciplinari e multidisciplinari di rilevante interesse scientifico con l'obiettivo di elaborare modelli e soluzioni innovative per l'ottimizzazione della gestione e della *governance* dei Servizi e dei Sistemi Sanitari, con particolare riguardo alle seguenti aree:
 - politiche europee e internazionali per la salute;
 - strumenti e metodologie di governo e di gestione dei servizi e dei sistemi sanitari
 - sistemi di monitoraggio della qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi sanitari;
 - organizzazione dell'assistenza ospedaliera e territoriale;
 - strumenti e metodologie di analisi di *big data* a supporto delle attività di programmazione e pianificazione in Sanità Pubblica;
 - programmazione e gestione integrata delle reti dei servizi;
 - performance, management e valorizzazione delle risorse umane in ambito sanitario;
 - strategie generali di finanziamento del sistema sanitario;
 - *ICT for Health (Sensing for Health, Data for Health, Logistics for Health, Robotics for Health)*.
2. Per raggiungere i suddetti obiettivi, il Centro svolge le seguenti attività:
 - ricerca scientifica nei campi specificati al comma 1;
 - supporto alla diffusione dell'innovazione, nonché al liaison office;
 - trasferimento di conoscenza attraverso lo svolgimento di attività didattiche integrative, nonché di attività di alta formazione professionalizzante continua e ricorrente nell'ambito di progetti e convenzioni con enti pubblici e privati nonché con aziende;
 - collaborazioni con organismi e istituzioni nazionali e internazionali, realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo di reti per la ricerca e l'alta formazione, realizzazione di accordi e convenzioni con istituzioni ed enti pubblici e privati;
 - assistenza tecnica, supporto tecnico scientifico, affiancamento consulenziale a Soggetti Pubblici e Privati nei campi di cui al comma 1.

Art. 3

(Strutture e soggetti partecipanti alle attività del Centro)

1. Partecipano alle attività del Centro i Dipartimenti che hanno manifestato, attraverso apposita delibera consiliare, assunta su proposta di uno o più professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti ai Dipartimenti stessi, la volontà di promuovere l'istituzione e l'attivazione del Centro. Al Centro possono aderire, successivamente alla sua attivazione, professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, appartenenti ai Dipartimenti costituenti il Centro che ne facciano richiesta al Consiglio di Gestione. I Dipartimenti proponenti garantiscono, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
2. Possono partecipare alle attività del Centro i Dipartimenti che successivamente alla sua attivazione, ne facciano richiesta al Direttore del Centro, attraverso apposita delibera consiliare, motivata e dettagliata. La richiesta deve altresì indicare la disponibilità del Dipartimento richiedente a garantire, in caso di necessità, il supporto finanziario al Centro in misura proporzionale al suo coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture.
3. Possono altresì partecipare alle attività del Centro professori di ruolo o ricercatori, anche a tempo determinato, di altri Dipartimenti, che siano interessati alle attività del Centro e ne condividano i criteri ispiratori e le finalità. La richiesta individuale di partecipazione deve essere motivata e corredata da curriculum didattico e scientifico che documenti una attività di ricerca continuativa inerente alle specificità del Centro.
4. Le richieste di partecipazione di cui al comma 2 sono valutate dal Centro che, in caso di esito positivo espresso da apposita delibera del Consiglio di Gestione, di cui al successivo art. 6, ne propone l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
5. Le richieste di partecipazione di cui al comma 3 sono approvate dal Consiglio di Gestione del Centro.
6. Il Centro può stipulare convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo.

Art. 4

(Gestione amministrativa)

1. Il Centro ha autonomia gestionale, regolamentare, organizzativa e di spesa in conformità al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. L'organizzazione amministrativa del Centro è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Centro. Nell'ambito della stessa è individuato, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi amministrativo-contabili a cui è attribuita la responsabilità della istruttoria di ciascun atto di propria competenza.
3. Il Centro dispone per il suo funzionamento di risorse finanziarie acquisite autonomamente dall'esterno ovvero messe a disposizione dalle Strutture partecipanti in misura proporzionale al loro coinvolgimento nelle attività e nell'utilizzo delle strutture del Centro.
4. Il Centro può stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività in conto terzi.

Art. 5 (Organi)

1. Sono organi del Centro:
 - a) Il Consiglio di Gestione;
 - b) Il Direttore;
 - c) La Giunta;
 - d) Il Consiglio Scientifico.

Art. 6 (Composizione del Consiglio di Gestione)

1. Il Consiglio di Gestione è composto da:
 - i Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, che hanno proposto ai Dipartimenti di rispettiva afferenza l'istituzione e l'attivazione del Centro ovvero che, afferendo ai detti Dipartimenti, hanno presentato, successivamente alla sua attivazione, richiesta di partecipazione al Centro, che sia stata accolta;
 - i Professori di ruolo e Ricercatori, anche a tempo determinato, la cui richiesta di partecipazione al Centro, presentata successivamente all'attivazione, sia stata accolta;
 - i Rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ove assegnato al Centro, eletti tra il personale assegnato, pari al 3% del numero totale della componente dei Professori di ruolo e Ricercatori e, comunque, in numero non inferiore a uno.
2. Le funzioni verbalizzanti sono svolte da un componente del Consiglio, individuato, su proposta del Direttore, in apertura dei lavori di ciascuna seduta.
3. Possono partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, su specifiche tematiche, esperti individuati dal Consiglio stesso.

Art. 7 (Compiti del Consiglio di Gestione)

1. Sono compiti del Consiglio di Gestione:
 - a. definire il piano triennale di sviluppo atto a garantire la sostenibilità di tutte le attività del Centro;
 - b. determinare i criteri generali di utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
 - c. approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore;
 - d. approvare la proposta di *budget* economico {annuale e triennale} e la proposta di *budget* degli investimenti {annuale e triennale}, nonché il consuntivo di *budget*;
 - e. al termine di ogni triennio, esprimere parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere al Nucleo di Valutazione;
 - f. avanzare proposte sullo sviluppo delle attività svolte;
 - g. autorizzare la stipula di contratti, convenzioni e di ogni altro atto negoziale, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
 - h. deliberare in merito alla stipula di contratti di collaborazione con personale esterno, alla luce della normativa vigente e previa verifica della necessaria copertura finanziaria degli stessi;
 - i. deliberare in merito a successive richieste di partecipazione alle attività del Centro da parte di altri Dipartimenti;

- j. autorizzare le spese previste nel *budget* economico, degli investimenti e di cassa, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- k. collaborare con gli Organi di Governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali;
- l. deliberare su ogni altra questione a richiesta del Direttore;
- m. esercitare tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla Legge e dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
- n. proporre al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico eventuali modifiche al Regolamento del Centro.

Art. 8 (Riunioni del Consiglio)

1. Il Consiglio è presieduto dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicedirettore, di cui al successivo art. 9.
2. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Direttore, di norma ogni 2 mesi e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o di un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione del Consiglio deve essere notificata per iscritto o tramite *pec*, con riscontro di avvenuta ricezione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere fatta pervenire almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di motivata urgenza in cui tale termine è ridotto a due giorni.
4. Di ogni riunione deve essere redatto verbale della seduta sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

Art. 9 (Il Direttore)

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Gestione al proprio interno tra i professori di ruolo a tempo pieno. Il Consiglio di Gestione per l'elezione del Direttore viene convocato dal Decano dei professori ordinari del Centro. La votazione si svolge con voto segreto e ciascuna votazione è valida se vi prende parte la metà più uno degli aventi diritto al voto. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nella seconda e nella terza votazione, si procede a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nella seconda e nella terza votazione nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella terza votazione. In caso di parità di voti riportati, prevale la maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità ulteriore, la maggiore anzianità anagrafica. Il Direttore è nominato dal Rettore. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile soltanto una volta.
2. Il Direttore nomina, tra i Professori di ruolo, membri del Consiglio di Gestione che abbiano optato per il regime a tempo pieno, un Vicedirettore per essere coadiuvato o sostituito in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore decade alla cessazione dalla carica del Direttore.
3. Il Direttore presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. In caso di necessità e di urgenza, adotta i provvedimenti opportuni e li sottopone per la ratifica al Consiglio nella prima adunanza successiva. È responsabile della gestione del Centro e della legittimità degli atti, garantisce il

conseguimento degli obiettivi assegnati al Centro stesso, nonché la corretta gestione e valorizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso affidate.

4. Il Direttore, tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di Gestione, esercita poteri d'indirizzo e vigilanza sulle attività del Centro ed adotta gli atti di gestione nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. In particolare, il Direttore:

- a. propone al Consiglio di Gestione il Piano triennale di sviluppo;
- b. predispose, ogni tre anni, una Relazione documentata sui risultati conseguiti con riferimento allo stato delle attività che, corredata dal parere del Consiglio, viene trasmessa al Nucleo di Valutazione, per quanto di sua competenza;
- c. predispose la proposta di *budget* economico (annuale e triennale) e la proposta di *budget* degli investimenti (annuale e triennale), nonché il consuntivo di *budget*;
- d. gestisce e dispone tutti gli atti amministrativi, negoziali e di spesa del Centro, nei limiti e con le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- e. provvede a tutti gli altri adempimenti relativi alla gestione del Centro che non rientrino nella competenza del Consiglio di Gestione;
- f. promuove le attività del Centro;
- g. vigila sulla osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- h. tiene i rapporti con gli Organi accademici e con l'Amministrazione universitaria;
- i. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle Leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, in analogia a quanto previsto per il Direttore di Dipartimento.

Art. 10 (La Giunta)

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, svolge funzioni istruttorie e propositive per il Consiglio.
2. La Giunta può ricevere dal Consiglio, sulla base di apposita delibera, specifiche deleghe con oggetto determinato.

Art. 11 (Composizione della Giunta del Centro)

1. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore con voto consultivo, se non compreso tra i componenti eletti, da un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra il PTA del Centro appartenente almeno alla categoria D e da almeno un componente eletto tra i professori e ricercatori facenti parte del Consiglio del Centro in modo da assicurare la rappresentanza paritaria di ciascun Dipartimento afferente.
2. L'elettorato attivo e passivo per la designazione dei membri della Giunta è costituito dai componenti del Consiglio di gestione del Centro. Ogni elettore esprime un voto e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo prevale l'anzianità anagrafica. La votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 12

(Convocazione e funzionamento della Giunta del Centro)

1. La Giunta è convocata dal Direttore, che la presiede, mediante comunicazione scritta, via posta elettronica certificata o altro mezzo che provi l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima della seduta. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta della metà più uno dei componenti della Giunta, in via straordinaria e secondo l'ordine del giorno presentato dai proponenti. In caso di assenza o impedimento del Direttore, la Giunta è presieduta dal Vicedirettore o, in sua assenza, dal professore con maggiore anzianità nel ruolo.
2. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti.
3. Le delibere della Giunta vengono adottate a maggioranza dei votanti. Le delibere adottate su materie per le quali la Giunta ha ricevuto apposita delega dal Consiglio di gestione del Centro sono valide se assunte a maggioranza degli aventi diritto.
4. Delle riunioni della Giunta viene redatto apposito verbale a cura del segretario verbalizzante. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio di gestione del Centro.

Art. 13

(Consiglio Scientifico – Composizione e Compiti)

1. Il Consiglio Scientifico svolge esclusivamente attività propositive e consultive nelle tematiche scientifiche oggetto delle attività del Centro di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. I componenti del Consiglio Scientifico sono designati dal Consiglio di Gestione tra i professori/ricercatori afferenti al Centro e/o tra esperti esterni.

Art. 14

(Presidente Onorario)

1. Il Rettore, su proposta del Consiglio di Gestione del Centro, può nominare quale Presidente onorario del Centro, un esperto, anche esterno all'Ateneo, in possesso di specifiche competenze nonché di comprovata qualificazione ed esperienza nei settori di attività del Centro.
2. Il Presidente onorario dura in carica tre anni;
3. Il Presidente onorario, su invito del Direttore del Centro, può:
 - a. partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione del Centro;
 - b. rappresentare il Centro in occasione di eventi, manifestazioni e contesti istituzionali;
 - c. collaborare ai progetti di sviluppo delle attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione del Centro;
 - d. collaborare con il Direttore nella individuazione delle linee politiche, di indirizzo e di sviluppo del Centro, da proporre al Consiglio di Gestione;
 - e. proporre iniziative scientifiche e culturali;
4. La carica di Presidente onorario non comporta alcuna retribuzione o indennità ma possono essere rimborsate le spese sostenute nell'ambito delle attività istituzionali affidate, secondo le modalità previste nel Regolamento delle missioni dell'Ateneo.

Art. 15
(Sede, spazi e attrezzature)

1. Il Centro ha sede in Via S. Pansini, 5 – Università degli Studi di Napoli Federico II – Edificio 19 – 18° piano.
2. I Dipartimenti interessati stabiliscono le modalità di collaborazione con il Centro al quale partecipano.
3. Il Centro dispone di proprie attrezzature e di altri beni mobili iscritti in apposito inventario ed, eventualmente, di attrezzature e beni mobili messi a disposizione dai Dipartimenti partecipanti per lo svolgimento di attività di interesse comune.
4. Il Centro può accogliere e utilizzare attrezzature di proprietà di soggetti pubblici o privati mediante stipula di specifiche convenzioni, in osservanza della normativa vigente.